

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Circolare 27 settembre 2017, n.40

Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2017.

Infortuni del lavoro e malattie professionali - Assegno di incollocabilità - Importo mensile - Rivalutazione annuale - Rivalutazione a decorrere dal 1° luglio 2017 - Importo già vigente - Operazioni di conguaglio non previste

Oggetto: Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2017.

Quadro Normativo

- Determina del Presidente Inail del 22 maggio 2017, n. 247: "Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2017".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2017, concernente la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2017, adottato sulla base della determina del Presidente dell'Inail del 22 maggio 2017, n. 247[1].

- Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, nella misura di euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2016.

Anche per l'anno 2016, infatti, l'Istat ha registrato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente al consumo pari a - 0,1%.

L'importo del predetto assegno è stato, pertanto, confermato in base alla legge di stabilità 2016[2] che, come già noto, ha stabilito che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

Ciò premesso, si informa che, come per lo scorso anno, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell'Istituto.

[1] Allegato 1 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2017.

[2] Legge del 28 dicembre 2015, n 208 art. 1, comma 287.

Allegato 1

Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 27 giugno 2017

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e, in particolare, l'art. 180 che prevede un assegno mensile di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni impossibilitati a fruire del beneficio dell'assunzione obbligatoria;

Vista la legge 28 febbraio 1986 n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)" e, in particolare, l'art. 20, comma 6, secondo cui "la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e, in particolare, l'articolo 11 rubricato "rivalutazione delle rendite",

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e, in particolare, l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente dell'INAIL le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

Vista la circolare 10 luglio 2001, n. 66, emanata dalla già Direzione Generale dell'impiego, relativa alle modalità di erogazione dell'assegno di incollocabilità, nonché all'individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il proprio decreto 6 maggio 2015 concernente "Assegno di incollocabilità. Rivalutazione annuale dal 1 luglio 2015" con il quale la misura dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1 luglio 2015, è stata determinata nell'importo di euro 256,39;

Visto il proprio decreto 8 luglio 2016 concernente "Assegno di incollocabilità. Rivalutazione annuale dal 1 luglio 2016" con il quale la misura dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1 luglio 2016, è stata confermata nell'importo di euro 256,39;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, il quale prevede che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 247 del 22 maggio 2017 che, sulla base della relazione del Direttore generale dell'Istituto stesso, ha confermato, con decorrenza 1 luglio 2017, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità vigente al 1 luglio 2016, pari a euro 256,39 di cui al predetto decreto dell'8 luglio 2016;

Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS-IGESPES, espresso con nota n. 123096 dell'8 giugno 2017;

Ritenuto di confermare l'importo dell'assegno di incollocabilità così come previsto nella citata determinazione del Presidente dell'INAIL n. 247 del 22 maggio 2017;

DECRETA

Articolo 1

1. L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è confermato, con decorrenza 1 luglio 2017, nella misura già vigente al 1 luglio 2016, pari a euro 256,39.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.